

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	2491
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	2491
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (<i>Approvato dal Senato</i>). (4233)	2491
PRESIDENTE	2491, 2492, 2494, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2502, 2504, 2505, 2506, 2507, 2510
ALBERTINI	2492, 2493, 2494, 2496, 2498, 2501, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2510
ANGELINO PAOLO	2494
GRILLI GIOVANNI	2495, 2496, 2497, 2505, 2506, 2507
SERVELLO	2496, 2497, 2498, 2499
TROMBETTA	2496, 2497, 2498, 2499, 2503, 2504, 2505, 2508, 2510
TOGNI GIULIO BRUNO	2496, 2497, 2507
TERRAGNI	2496, 2498, 2507
BENSI	2498
ASSENATO	2498, 2506
SCHIRATTI	2498, 2505, 2506, 2507
RAUCCI	2501, 2506, 2508
BIMA	2509
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2510

La seduta comincia alle 10,15.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani e Martinelli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, i deputati Marzotto e Nicoletto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Trombetta e Mazzoni.

Comunico che interviene alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Gioia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (Approvato dal Senato (4233)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

dei titoli azionari », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 novembre 1962. Eravamo pervenuti all'esame dell'articolo 12, per il quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

« In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« Le società e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Anche per questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Le società, i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, terzo e quinto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensa-

bili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commisionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso ».

Poiché all'articolo 7 abbiamo abolito il secondo comma, ne viene di conseguenza che nel primo comma dell'articolo 14, dove si legge « prescritte dai commi primo, terzo e quinto dell'articolo 7 », bisogna sostituire detta dizione con la seguente « prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7 ».

Debbo anche far presente, riferendomi alla legge del 1957, che vi è una distinzione chiara tra denuncia omessa e denuncia infedele perché la denuncia omessa comporta sanzioni fino a lire 50 mila mentre la denuncia infedele comporta sanzioni più gravi. Qui ci si rapporta alla comunicazione infedele.

Mi chiedo, però, se la norma contenuta in questo comma, possa, nella interpretazione ingenerare confusione, venga cioè applicata in altri casi.

ALBERTINI. Nelle leggi speciali l'applicazione della norma è strettamente limitata alla legge stessa; non si applica ad altri casi e ciò in base ai principi generali del diritto. Si devono, quindi, esaminare solo le conseguenze che essa ha nei riguardi di questa stessa legge.

PRESIDENTE. Possiamo, ora, passare all'approvazione dell'articolo in esame.

Al primo comma vi è un emendamento formale, da me presentato, volto a sostituire le parole: « commi primo, terzo e quinto », con le parole: « commi primo, secondo e quarto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 14 con la modifica testé introdotta.

(È approvato).

Al secondo comma in conseguenza di quanto approvato in sede di articolo 7 occorre sostituire le parole: « quarto comma », con le parole: « terzo comma ».

(È approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 14 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 14 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« Le società, i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorché non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ».

Ritengo che, per chiarezza, alla fine del primo comma, sarebbe opportuno aggiungere dopo le parole « del valore nominale » le altre « dei titoli stessi ».

Si tratta di una chiarificazione formale che propongo all'approvazione della Commissione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione quindi l'emendamento aggiuntivo da me come sopra proposto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso.

« Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorché non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16.

« Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

ALBERTINI. Gli ispettori del Tesoro hanno fra i loro compiti anche quello di sospen-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

dere le operazioni di Borsa, ma debbo ricordare che una solta volta hanno sospeso la trattazione di un titolo azionario.

PRESIDENTE. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17, si applicano le sanzioni previste dalla legge 9 febbraio 1942, n. 96, e dal regio decreto 29 marzo 1942, n. 239:

Quindi non esiste una particolare sanzione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Erano le sanzioni previste dalla legge bancaria. Erano sanzioni di natura interna.

PRESIDENTE. Abbiamo le sanzioni previste dalla legge sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. La sanzione prevista dall'articolo 16 è una sanzione nuova.

Non'essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17.

« Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dell'articolo 59 della legge 20 marzo 1943, n. 272 ».

Propongo il seguente emendamento aggiuntivo che ritengo si renda necessario: dopo le parole « delle aziende di credito » aggiungere le altre « delle società finanziarie ».

Pongo in votazione l'articolo 17 fino alle parole « aziende di credito ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

« L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6 ».

ANGELINO PAOLO. Non ho presentato un emendamento al terzo comma che obbliga il Ministro a presentare una richiesta per svolgere un adempimento del Comitato per il credito.

PRESIDENTE. Il Comitato per il credito non ha in sé e per sé alcun compito fiscale.

ALBERTINI. Deve essere un adempimento d'ufficio.

PRESIDENTE. Il Comitato per il credito potrebbe anche non occuparsi di tali questioni a meno che non venga ufficialmente richiesto.

È poi un servizio che si può richiedere per le aziende di credito ma non per le società finanziarie che sfuggono alla vigilanza.

ALBERTINI. Le società finanziarie sono soggette a controllo, debbono essere iscritte all'albo ed avere l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Si tratta dell'Ufficio di vigilanza della Banca d'Italia.

Se vogliamo che si eserciti la vigilanza sulle aziende di credito, dobbiamo pensare che la vigilanza non si attua sulle società finanziarie.

La soluzione è pratica, cioè qui si dice in sostanza che il Ministero delle finanze può procedere ai controlli prescritti anche avvalendosi del servizio di vigilanza della Banca d'Italia, quando lo richiederà. Nei casi in cui non lo richiederà, sarà il fisco stesso ad agire.

Comunque, non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.

(È approvato).

Ora ci sono tre proposte di articoli 18-bis. Uno è proposto da me:

« I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle società anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti per le girate in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo ».

Un altro è proposto dagli onorevoli Servello e Tripodi:

« I titoli azionari ed i certificati provvisori emessi dalle società con azioni quotate in borsa devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato col decreto medesimo.

Ai titoli ed ai certificati emessi in sostituzione di quelli attualmente in circolazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il primo comma della nota all'articolo 17 della tariffa, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo ».

Il terzo articolo 18-bis, che porta le firme degli onorevoli Castellucci, Zugno, Miccolis Maria, Togni Giulio Bruno, ha la seguente formulazione:

« I titoli azionari ed i certificati provvisori emessi dalle società con azioni quotate in borsa devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti con le girate in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

I titoli ed i certificati attualmente in circolazione, esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in Assemblea, dovranno essere sostituiti non oltre cinque anni dalla data in cui risultano emessi o rinnovati, con nuovi titoli o certificati conformi al modello previsto dal primo comma. Per la sostituzione è accordato in ogni caso il termine di due anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del modello.

Ai nuovi titoli e certificati emessi ai sensi del comma precedente in sede di rinnovazione, frazionamento o raggruppamento di quelli attualmente in circolazione non si applica il primo comma della nota dell'articolo 17 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi a norma del presente articolo in sostituzione di titoli o certificati precedenti ».

Quando si parlò degli adempimenti che si richiedono ai sensi dell'articolo 5, ricordai che

era difficile andare a rintracciare su di un titolo, nel quale le girate fossero molte, la data dell'ultima girata. Per poter rendere materialmente più facile le rilevazioni, si introduce il concetto, fissato nel mio emendamento, di un apposito modello da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze. Le operazioni si semplificano di molto se il modello delle azioni viene ad essere già predisposto in modo tale che le girate debbono essere poste una dopo l'altra.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei ricordare agli onorevoli membri della Commissione che queste stesse norme e anche tutto il complesso delle norme che sono state qui proposte dai vari deputati sono a carattere che vorrei chiamare precettivo, senza sanzioni, cioè, praticamente si tratta di consigli perché non può essere da noi stabilito che i titoli debbano avere una o l'altra forma senza incidere bruscamente in quanto attiene al Codice civile.

Meno che meno può essere dalla Commissione stabilito che le girate sono nulle, se non sono trascritte in fila, in una determinata maniera. Anche per le girate sulla cambiale, come è noto, non è prescritto che debbano essere poste in fila.

GRILLI GIOVANNI. È una prassi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È una prassi. Tuttavia queste norme vogliono introdurre una prassi, ma non si può richiedere di più di questo. Infatti sarebbe grave che venisse da noi affermato che una girata, messa fuori dell'ordine cronologico, è nulla; se, cioè, limitassimo la circolazione dei titoli al posto dove, sulla carta, è scritta la girata. Questo non è mai stato stabilito, in nessun modo. Non è possibile stabilire una norma di questo genere ed è, per questo, che la norma, anche nel testo predisposto dall'onorevole Valsecchi, che abbiamo potuto noi stessi esaminare, non comporta sanzioni. Non è detto che il Ministero stabilisca come debbono essere fatti i moduli se in una certa maniera od un'altra. Se non si intende mutarli, rimangono quali erano e si continuerà ad adoperare i moduli stabiliti dal Ministero. È per questo che noi non vorremmo arrivare a delle norme più gravi e complesse come quelle che dicono che i titoli debbono essere sostituiti ogni cinque anni. E mi domando se, nel caso non vengano sostituiti, questi titoli andranno in prescrizione. Non possiamo certo pensare che essi vadano in prescrizione perché non viene richiesta la sostituzione del modulo. È per questo che la formula è stata mantenuta la più larga possibile perché

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

avremmo delle sanzioni che inciderebbero sulla validità dei titoli. Ma vi è una cosa più importante, si dice che i titoli quotati in borsa subiscono questo obbligo e gli altri no. Ora non è possibile far cambiare tutti i certificati se, per esempio, un titolo che non era ammesso in borsa viene poi ammesso.

Accetto, quindi, l'emendamento Valsecchi per quello che vale, cioè per introdurre un uso.

GRILLI GIOVANNI. Potremmo aggiungere che ogni girata deve essere accompagnata dalla data in cui viene fatta. Signor Ministro, ogni titolo cambiario, ogni assegno bancario ha la data; perché non devono averla anche i titoli azionari?

PRESIDENTE. La girata normalmente porta la data.

GRILLI GIOVANNI. Stabiliamo che la data ci deve essere sempre.

Mi pare che la mia richiesta sia del tutto elementare e giustificata; tutti i titoli di credito portano la data.

ALBERTINI. La data di emissione non di girata.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In sede di riforma delle società per azioni, si può stabilire una cosa del genere, ma, in sede di legge fiscale, è opportuno introdurre complicazioni il meno possibile in quello che è il regime sostanziale. Questo è un concetto fondamentale.

SERVELLO. Desidero far osservare che le ragioni addotte dal Ministro convengono sull'opportunità anche del secondo capoverso dell'emendamento, cioè non sono previste ammende e si tende alla standardizzazione dei titoli quotati in Borsa. Questo in armonia con la legislazione europea. Non capisco per quale motivo non si debba creare anche un incentivo, dando un lasso di tempo, che non è prescrittivo, ma di sollecitazione. Anche per la prima parte dell'emendamento del Presidente Valsecchi scaturirebbe una domanda di questo genere.

TROMBETTA. Sono d'accordo e mi pare estremamente giusta la proposta del Presidente Valsecchi, perché si tende dappertutto ad uniformare la circolazione azionaria. C'è anche un processo di meccanizzazione che è in corso e che certamente potrà aiutare l'assolvimento delle prescrizioni di questa legge che sono piuttosto pesanti.

Secondo la dichiarazione del Ministro, non dovrebbe essere una prescrizione vincolante e tassativa; mi pare, invece, che la dizione adottata dall'articolo 18-*bis* proposto dal Presidente Valsecchi sia proprio vincolante, per-

ché dice: « devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro delle finanze ». E non solo i nuovi titoli, ma anche quelli che si sostituiscono. Se è vero che il Ministro ha ragione, dovremmo modificare la dizione che, secondo me, è vincolante e per di più non si conoscono le pene.

La seconda considerazione è che se noi siamo convinti che sia utile una prescrizione tassativa, perché non mettiamo — come proponeva l'onorevole Servello — un termine entro il quale si possono cambiare i titoli preesistenti e si devono emettere i nuovi in base al modello ministeriale? Per incentivare l'operazione possiamo dare una esenzione, per esempio, dai bolli.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La incentivazione col bollo non la posso permettere.

TROMBETTA. Se lei non fa nulla, non incentiva nessuno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non posso farlo perché non ho modo di distinguere se il titolo è sostituito o no. Bisognerebbe fare dei controlli costosissimi. Piuttosto stabiliamo una penalità, anche bassa.

TROMBETTA. Allora sancisce poi quel carattere vincolante che non voleva.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per questo lascerei le cose come stanno; se sorgesse la necessità, provvederei in un secondo momento. Siamo sempre nel limite dei consigli.

TOGNI GIULIO BRUNO. Si ha una situazione non risolta. Sarà difatti tanto più difficile, alle banche, seguire l'ordine delle girate, seguire le prescrizioni poste nella legge e quindi non incappare nelle penalità previste che sono assai gravi. Ciò perché, mentre da una parte si prescrivono degli adempimenti e da un'altra parte si stabiliscono penalità gravissime, poi, quando si tratta di fissare le modalità pratiche che rendano possibile quanto prescritto si rimane nel vago e nell'indeterminato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non è possibile incidere sul Codice civile.

TOGNI GIULIO BRUNO. Le Banche si troveranno di fronte all'obbligo e alle sanzioni se non rileveranno con piena esattezza l'ultima girata. Domando come faranno ad adempiere ai compiti che loro prescriviamo comminando anche penali troppo gravi.

TERRAGNI. L'onorevole Ministro si preoccupa dei titoli già emessi invece che di quelli da emettere. Penso che sarebbe bene usare la dizione « dovranno ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo che è ora al nostro esame si occupa soltanto dei titoli che saranno emessi.

TROMBETTA. Anche in sostituzione.

PRESIDENTE. Se si dice che i titoli in questione saranno emessi in sostituzione, si parla di una sostituzione materiale, non di una emissione di nuovi titoli per aumento di capitale. Si tratta in questo caso di una carta che oggi non c'è e che domani ci sarà. La dizione « debbono avere le dimensioni » è un avvio alla creazione di una disciplina della quale oggi si lamenta la non esistenza. Ma tutto questo si realizzerà nel tempo. Probabilmente — ammesso che non intervenga alcun fatto nuovo — ci saranno titoli che tra 20 o 30 anni dovranno essere ancora sostituiti. Si afferma, quindi, il principio che i certificati azionari che, a qualsiasi titolo dovranno essere emessi d'ora in avanti, dovranno avere le dimensioni fissate dai Ministri delle finanze e del tesoro.

Il problema che veniva posto dall'onorevole Servello era il seguente: si disponga che questi titoli debbono avere quelle tali dimensioni che servono a facilitare l'applicazione della legge, ma si faccia in modo che vengano emessi titoli sostitutivi, però, questi titoli, dovendo essere emessi *ope legis*, non debbono pagare il bollo in quanto l'hanno già pagato.

SERVELLO. Se la sostituzione avviene entro cinque anni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Prendiamo il caso del titolo multiplo, per esempio, un titolo da 20.000 azioni; lo si viene a sostituire con cinque titoli semplici da 4.000 azioni ciascuno. Su questi titoli emessi in sostituzione del titolo originario non si può far pagare il bollo.

TROMBETTA. Questo non ha importanza.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ha, invece, importanza agli effetti del bollo che è graduale. Si deve, allora, porre un controllo per vedere se il titolo nuovo corrisponde al numero dei titoli vecchi e quindi bisogna che i titoli vecchi vengano mantenuti perché si possa effettuare il controllo. I titoli in sostituzione non recano fastidio.

TROMBETTA. Anche perché non vi è pagamento di bollo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Creeremmo delle noie. Le guardie di finanza durano molta fatica per perseguire i bolli e quindi meno noie si hanno per controlli del bollò e meglio è.

PRESIDENTE. Proporrei quanto segue: la prima parte dell'emendamento Castellucci, Zugno ed altri e l'emendamento Servello po-

trebbero essere assorbiti nell'emendamento da me proposto e al riguardo penso che potremmo anche accettare il suggerimento dall'onorevole Servello dato nell'emendamento da lui proposto ed introdurlo nel mio.

TOGNI GIULIO BRUNO. L'emendamento in esame si riferisce a tutte le società; resterà poi, a mio parere, da decidere se prescrivere l'obbligatorietà solo per i titoli azionari quotati in borsa o per tutti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non vi è dubbio che debba farsi per le nuove azioni e non si può farlo per queste e non per quelle.

PRESIDENTE. La questione era generale: quotati o non quotati in borsa.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18-*bis* nella seguente formulazione quale risulta dal mio emendamento, e dei deputati Servello e Tripodi e dei deputati Castellucci, Zugno, Miccolis Maria, Togni Giulio Bruno:

« I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle società anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo ».

(È approvato).

A questo punto dovrebbe inserirsi un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Giovanni Grilli: « Le girate apposte sui titoli devono contenere la data in cui avvengono ».

GRILLI GIOVANNI. Durante la discussione si è parlato di cento difficoltà che nascono dal fatto che le girate vengono messe in ogni parte del titolo e non in ordine cronologico. La mia proposta tende a mettere una remora ed a semplificare le cose. Si è anche parlato di riporti staccati, di finte vendite: tutto ciò verrebbe eliminato se accanto alla girata si ponesse la data.

Il modulo di cui si parla nell'emendamento aggiuntivo all'articolo 18 serve proprio a stabilire l'ordine delle girate, ma quest'ordine può venire non seguito, se non c'è l'obbligo di porre la data in cui avviene la girata stessa:

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario. Se diciamo questo, noi incidiamo direttamente nel regime di circolazione dei titoli che è di competenza specifica della legislazione sulle società commerciali.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

Se la Commissione vuole, si può fare un provvedimento di legge a parte; non ho nessuna difficoltà. Però non possiamo introdurre in una legge fiscale una norma di così grande importanza.

TROMBETTA. Secondo me, la preoccupazione cade essendo pacifico sul piano giuridico e sul piano tecnico che la girata in bianco ha la data del momento in cui la prendiamo in considerazione.

Intanto dobbiamo osservare che il riporto staccato non è una operazione fittizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Grilli: « Le girate apposte sui titoli devono contenere la data in cui avvengono ».

(Non è approvato).

Adesso, per quello che riguarda gli altri commi dell'articolo 18-bis, c'è una posizione obbligata contenuta nella proposta Castellucci-Zugno e altri: la sostituzione dei titoli con la esenzione del bollo, purché avvenga entro il termine di cinque anni.

SERVELLO. Vorrei far notare al Ministro come, allorché si trasforma un titolo vecchio in un titolo nuovo e si ha la esenzione dal bollo, sia chiaro che la banca o il possessore del titolo abbiano tutto l'interesse di dimostrare la loro capacità alla esenzione.

BENSI. Non capisco per quale motivo il Ministro delle finanze voglia concedere l'esenzione dal bollo.

ALBERTINI. Desidererei conoscere quanti sono, presso a poco, i titoli in circolazione soggetti alla norma limitativa, pur non vedendo come tale limitazione possa essere adottata.

SERVELLO. Centinaia di migliaia.

ALBERTINI. Ritengo si sia nell'ordine di decine di milioni.

SERVELLO. Desidererei si desse un incentivo a trasformare questi titoli, aventi decine di girate, in titoli nuovi, in base alle norme emanate dal Ministro delle finanze. Si dia, quindi, una facilitazione a chi si avvalga di quella concessione e se ciò non verrà fatto si dovrà pagare il bollo.

TERRAGNI. Desidero conoscere quale è l'ammontare del bollo.

PRESIDENTE. Posso dire per informazione, *grosso modo*, da notizie a me note e che ritengo molto vicina alla realtà, che intanto bisogna chiarire bene la questione. Sappiamo che, d'ora in avanti, sui titoli emessi, si instaura una disciplina di severità fiscale; sappiamo che questa disciplina composta un certo lavoro da parte di chi la deve applicare

e soprattutto da parte delle banche che debbono fare delle rilevazioni e delle trasmissioni di atti; sappiamo anche che le stesse banche sono preoccupate (e l'onorevole Ministro lo ha ieri ricordato più volte) degli obblighi che ad esse derivano per l'applicazione di quanto la legge richiede. Si cerca, perciò, di trovare delle formule tecniche attraverso le quali l'adempimento di detti obblighi possa essere facilitato. Tra i suggerimenti tecnici, attesa la disciplina che noi abbiamo studiato, vi è quello di segnalare, nelle annotazioni di obbligo, nelle comunicazioni di obbligo, anche la data dell'ultima girata ed il nome dell'ultimo giratario, così da poter facilitare quegli adempimenti. Si dice che sarebbe meglio far sì che le girate venissero cronologicamente accostate l'una all'altra in maniera che, vedendo l'ultima girata, si abbia e il nome del giratario e la data della girata stessa. Attualmente avviene che la girata sul titolo, viene applicata dove si trova uno spazio libero e, quindi, per andare a cercare sui titoli in circolazione l'ultima girata e l'ultimo giratario, si devono, con grande pazienza, esaminare tutte le girate in modo da far rilevare l'ultima.

ASSENATO. Domando come si fa a stabilirle cronologicamente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La data c'è quasi sempre e c'è sempre girante e giratario.

SCHIRATTI. Ci deve essere anche la data perché lo prescrive il codice.

PRESIDENTE. O c'è il timbro o c'è la data sotto il bollo lineare che conferma la girata, oppure c'è il timbro della stanza di compensazione.

ASSENATO. Se la cosa è prevista dal codice non vedo come vi possa essere opposizione ad inserire tale norma nella legge.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione ritiene che è inutile riportare una norma che già esiste nel nostro codice civile.

Si dice, a questo punto della discussione, che per facilitare queste rilevazioni, sui titoli che saranno emessi *ex novo* e su quelli che verranno emessi per sostituire i vecchi o per varie operazioni che possono essere fatte su piccoli raggruppamenti, si dovrà fare in modo che il titolo stesso venga presentato in una certa forma. A questo punto, però, si osserva che, dato che siamo persuasi della difficoltà di rilevare questi dati per trasmetterli nelle comunicazioni e poiché il lavoro viene di molto snellito se i dati sono allineati in un certo modo, sarà bene far sì che, per l'applicazione più rapida della legge, tutti i titoli, quelli emessi e quelli in circolazione, siano, entro un

certo arco di tempo — cinque anni — rinnovati in dipendenza del prototipo che il Ministero andrà ad approvare. Le operazioni di rilievo saranno così facilitate su tutti i titoli, non soltanto su quelli nuovi ma anche su quelli vecchi che verranno ad essere cambiati per adempiere alle prescrizioni ministeriali, però, se si cambia il titolo, allo scopo di facilitare questi adempimenti, è chiaro che questo cambiamento del titolo non rappresenta emissione di titolo nuovo ma bensì adeguamento del vecchio titolo alla disciplina formale dei nuovi titoli e di conseguenza non si deve più pagare il bollo.

SERVELLO. Entro cinque anni.

PRESIDENTE. Ora, vi sono due posizioni: una posizione del primo emendamento Castellucci che dice che questi titoli debbono essere cambiati entro cinque anni e che, se cambiati entro questo periodo di tempo, i titoli emessi in sostituzione dei vecchi o in conformità del modello ministeriale non pagano il bollo, dopo di che è chiaro che, se entro quel termine non verrà fatta quella operazione, il bollo dovrà essere pagato; e questo costituisce uno stimolo a sostituire i certificati. Vi è poi una posizione Servello che rende la norma più facoltativa (mentre nell'altro caso era obbligatoria) stabilendo che, se le società intendono effettuare il cambiamento dei titoli, sempre entro cinque anni, avranno la esenzione dal bollo; se non effettuano il cambio, questa volta, non esercitando una facoltà ma trasgredendo ad un obbligo, pagheranno il bollo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei far osservare che la norma che si vuole introdurre rappresenta il tipico caso di scarico di noie; le banche cercheranno di scaricare queste noie sulle società emittenti e sui portatori. Ma pensate quale enorme lavoro noi imponiamo alle società emittenti per sostituire tutti i titoli e richiamarli!

PRESIDENTE. Mi pare che, se volessimo interpretare anche quest'ultima osservazione del Ministro, allora converrebbe che la posizione dell'emendamento Castellucci, Zugno, Miccolis Maria, Togni Giulio Bruno, confluisse in quella dell'emendamento dell'onorevole Servello nella sua seconda parte.

Pertanto, non essendovi osservazioni, pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Servello-Tripodi, che, se approvata, diventerà secondo comma dell'articolo 18-bis:

« Ai titoli ed ai certificati emessi dalle società, con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo

comma della nota dell'articolo 17 della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo ».

(È approvato).

TROMBETTA. Siccome siamo in tema di bollo e siccome in occasione della mia esposizione di giorni fa il Ministro non era presente, mi permetterei di riproporre — o come articolo 18-ter o come ulteriore comma dell'articolo 18-bis — la esenzione dalle spese di rilascio e di bollo per quanto riguarda i certificati di non iscrizione agli effetti della complementare, certificati che sono previsti dal quarto comma dell'articolo 1.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per il bollo siamo d'accordo, per le spese no.

TROMBETTA. Mi consenta di esporle alcune perplessità che ho già esposto nell'altra seduta. Anzitutto, le pongo la domanda: questi certificati dovranno esibirsi a ciascuna società o potranno essere cumulativi?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Devono essere cumulativi.

TROMBETTA. Pregherei di eliminare le formalità e le spese relative alla richiesta dei certificati. Penso che il signor Ministro potrebbe accettare un emendamento così formulato:

Art. 18-ter. — « I certificati di cui al quarto comma dell'articolo 1 sono esenti da bollo e da ogni spesa di rilascio ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Esenti da bollo sì, ma le spese di rilascio no, perché sono destinate agli uffici. Si paga il solo scritturato. Si tratta di pochi scrivani i quali vivono di queste cose; non possiamo aumentare il loro lavoro e togliere questo compenso. Né possiamo porlo a carico dello Stato.

TROMBETTA. Lo mettiamo a carico del piccolo contribuente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. E la solidarietà tra i piccoli.

TROMBETTA. Vi sono dividendi di 30 lire sui quali si deve pagare il diritto!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il bollo no, ma i diritti di cancelleria sì!

PRESIDENTE. Ne risulta che anche il suo emendamento, onorevole Trombetta, quanto meno per essere ridotto nei limiti accettati dall'onorevole Ministro, deve essere modificato dato che il riferimento al solo quarto comma non basta; bisogna riferirsi ai commi

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

quarto e quinto. Il bollò, altrimenti, potrebbe essere applicato sulle richieste e, se non lo si specifica, potrebbe essere richiesto anche sulla domanda e poi sul certificato:

Ritengo che l'onorevole Ministro sia disposto ad esentare dalla tassazione di bollo la richiesta e il certificato, ma non a rinunciare alle spese di rilascio che sono spese amministrative. Si tratta delle spese di scritturato.

Si potrebbe quindi concordare su una formula nella quale sia specificato che la richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tasse di bollo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa esenzione è già prevista ma *repetita juvant*.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 18-ter proposto dall'onorevole Trombetta che, con riserva di coordinamento, pongo in votazione:

« La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tassa di bollo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

« Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96; gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine di riporto ».

Innanzitutto si rende necessario un emendamento puramente formale. Il terzo comma infatti così recita: « Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine di riporto ». È evidente che la dizione esatta deve essere: « delle operazioni a termine e di riporto » in quanto non esistono « operazioni a termine di riporto ».

Sono poi stati proposti i seguenti emendamenti aggiuntivi:

« Aggiungere il seguente quarto comma:

« L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine e di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purché sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo ».

L'emendamento reca la mia firma.

« Aggiungere il seguente quarto comma:

« L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine e di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purché sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Servello e Tripodi.

Vi è poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 19:

« L'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulle perequazioni tributarie è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di cambio, le aziende di istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambialvalute debbono tenere un libro bollato e vidimato in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo un modello obbligatorio stabilito con decreto del Ministro delle finanze e di concerto col Ministro del tesoro dal quale risulti, attraverso annotazioni da compiersi giorno per giorno:

a) tutte le operazioni sui titoli, a contanti, a termine, di riporto, nonché sui diritti di qualsiasi genere riguardanti titoli azionari;

b) il cognome, il nome e la paternità o la data di nascita ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, dai venditori, dagli acquirenti e, ove trattasi di enti, la loro denominazione e le sede legale;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

c) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli compravenduti con l'indicazione dell'emittente;

d) la data, in genere dell'operazione e il prezzo fatto, unitario e complessivo, nonché il costo dei riporti;

e) la data entro la quale l'operazione dovrà essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro-giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purché integrato con le annotazioni sopra descritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso dei foglietti bollati, in conformità alle disposizioni sul bollo posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservate per cinque anni dalla data della conclusione di ogni singola operazione.

Il libro di cui al presente articolo, le matrici dei foglietti bollati nonché tutta la documentazione inerente dovranno essere esibiti in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, ai funzionari del Tesoro e delle Finanze, a ciò delegati.

Entro la fine di febbraio di ogni anno a cura delle persone od enti sopraindicati dovrà essere denunciata all'ufficio delle imposte competente e allo Schedario generale titoli azionari presso il Ministero delle finanze la risultanza positiva o negativa di tutte le operazioni chiuse dal medesimo committente nel corso dell'anno precedente ».

L'emendamento è firmato dai deputati Raucci, Raffaelli, Grilli Giovanni, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada.

Con l'emendamento da me proposto, sul quale il Ministero è d'accordo, si concede di pagare per le operazioni a termine e di riporto, in modo virtuale, così come è concesso il pagamento in modo virtuale per le operazioni di borsa.

L'onorevole Raucci ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui proposto.

RAUCCI. Ove dovessi tener conto del tempo impiegato per discutere se esonerare o meno dal pagamento di un bollo dell'importo di 10 lire, come è stato fatto in sede di articolo 18-bis, dovrei fare una lunga introduzione

prima di illustrare l'emendamento da me proposto. Voglio, però, subito dire che rendo omaggio alla intelligenza degli onorevoli colleghi e che rinunzio ad illustrare un emendamento che è, nella sua formulazione, di estrema chiarezza. Ciò che si deve, da parte della Commissione, stabilire, è se vi è o non vi è, da parte della maggioranza della Commissione, la volontà politica di giungere a consentire al fisco di conoscere, con esattezza, la situazione delle operazioni di borsa perché se si afferma che questa volontà politica esiste, si rende necessario, poi, trovare gli strumenti tecnici che consentano di realizzare questo obiettivo e la nostra parte si è permessa di indicare una certa soluzione. Se invece questa volontà politica non esiste, allora ogni discussione sul terreno tecnico cade e si può arrivare immediatamente ad una conclusione attraverso la votazione dell'emendamento che ci siamo permessi di presentare.

Questi sono anche i motivi per i quali rinunzio ad illustrare l'emendamento di cui trattasi e vorrei soltanto raccomandare alla attenta considerazione del Governo la portata che esso ha perché il problema che si propone di risolvere è stato riconosciuto da gran parte della Commissione se è vero, come è vero, che lo stesso onorevole Curti lo ha sollevato come uno dei problemi fondamentali che debbono essere affrontati in sede di questa discussione, anche se egli concludeva affermando la possibilità di risolvere, con un nuovo provvedimento, il problema che in questa sede rimane non risolto.

Concludo, quindi, la mia brevissima introduzione e mi auguro che la Commissione voglia accogliere l'emendamento.

ALBERTINI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, già in sede di discussione generale avevo sostenuto l'opportunità di non abbandonare l'articolo 17 della legge Tremeloni. Lo stesso onorevole Curti e poi anche il Ministro si erano detti spiacenti dell'abbandono dell'articolo 17.

Malgrado l'adesione sentimentale all'emendamento proposto dall'onorevole Raucci, a nome del mio Gruppo, dichiaro che ci asteniamo dalla sua votazione. Noi vogliamo dare corso al provvedimento che stiamo esaminando e ci riserviamo di presentare, al momento opportuno, un'apposita proposta di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fare due osservazioni. La prima è questa: quando l'onorevole Aurelio Curti ha sollevato il problema di colpire gli utili di speculazione sui titoli, mi pare che gli abbiano detto

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

di evitare di porre in questo disegno di legge — che tende a un'operazione diversa — la questione di colpire gli utili.

All'onorevole Raucci vorrei dire di voler guardare l'enorme mole di documenti che dobbiamo registrare. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di consentirmi di risolvere i problemi uno alla volta poiché do assicurazioni che cercherò di arrivare ad un sistema il più efficiente possibile.

L'onorevole Grilli Giovanni, che è così esatto e preciso nelle sue informazioni, dovrebbe sapere che al Ministero delle finanze sono in attività — per un decreto del Ministro delle finanze che ha l'onore di parlarvi — due commissioni, una della I.B.M. e l'altra della Olivetti.

L'una e l'altra commissione hanno lo scopo di studiare il sistema meccanografico da adottare al Ministero. Mi permetto di aggiungere che le due commissioni hanno anche il compito di realizzare concretamente una anagrafe tributaria alla quale debbono confluire tutte le notizie che devono arrivare al Ministero più le eventuali altre notizie che possono essere prese mediante informazioni generali. Sono studi che vanno avanti da mesi, però, debbo anche dire, con la stessa onestà, che si presentano delle difficoltà di natura particolare che tutti i giorni bisogna risolvere. Così, per dare un esempio, bisogna pensare che quando si farà un impianto del genere occorreranno dei locali che ora non ci sono; per il personale, poi, sappiamo benissimo che agli addetti alle perforatrici non possiamo dare esigui stipendi che altrimenti non verrebbero. Inoltre bisogna pensare ad immettere tutta questa strumentazione non soltanto in una organizzazione a vuoto, ma in un'organizzazione che deve continuare a funzionare ed è difficile mettere un impianto nuovo in un meccanismo vecchio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 19 presentato dall'onorevole Raucci:

« L'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulle perequazioni tributarie è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di cambio, le aziende di istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute debbono tenere un libro bollato e vidimato in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo un modello obbligatorio stabilito con decreto del Ministro delle finanze e di concerto col Ministro del tesoro dal quale

risulti, attraverso annotazioni da compiersi giorno per giorno:

a) tutte le operazioni sui titoli, a contanti, a termine, di riporto, nonché sui diritti di qualsiasi genere riguardanti i titoli azionari;

b) il cognome, il nome e la paternità o la data di nascita ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai commitenti, dai venditori, dagli acquirenti e, ove trattasi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

c) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli compravenduti con l'indicazione dell'emittente;

d) la data, il genere dell'operazione e il prezzo fatto, unitario e complessivo, nonché il costo dei riporti;

e) la data entro la quale l'operazione dovrà essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro-giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purché integrato con le annotazioni sopra descritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso dei foglietti bollati, in conformità alle disposizioni sul bollo, posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, visitati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservate per cinque anni dalla data della conclusione di ogni singola operazione.

Il libro di cui al presente articolo, le matrici dei foglietti bollati nonché tutta la documentazione inerente dovranno essere esibiti in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, ai funzionari del Tesoro e delle Finanze, a ciò delegati.

Entro la fine di febbraio di ogni anno a cura delle persone od enti sopra indicati dovrà essere denunciata all'ufficio delle imposte competente e allo Schedario generale titoli azionari presso il Ministero delle finanze la risultante positiva o negativa di tutte le operazioni chiuse dal medesimo committente nel corso dell'anno precedente ».

(Non è approvato).

Pongo, pertanto, in votazione i primi due commi dell'articolo 19 del disegno di legge.

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 19 con l'intesa che la dizione « a termine di riporto », va corretta nel senso di dire « a termine e di riporto ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me presentato e che è analogo a quello presentato dai deputati Servello e Tripodi:

« L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine e di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purché sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso:

« Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.

L'articolo 2-bis del decreto legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine e di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purché sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo ».

(È approvato).

L'articolo 20 dice:

« Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni ».

L'onorevole Trombetta propone di aggiungere:

« Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 ».

TROMBETTA. L'emendamento da me proposto è veramente nell'interesse del fisco perché è chiaro che il fisco si troverà sicuramente dinanzi ad una massa cospicua di rimborsi, molto più forte di quanto l'onorevole Ministro non creda. Ho fatto preparare uno studio attraverso il quale — e gliene farò omaggio — può vedere tutte le posizioni in cui il fisco si troverà a dover dare al contribuente in linea di rimborso e le posizioni in cui, invece, si troverà a ricevere.

Vi è inoltre un altro punto: che, nell'area dei possessori di titoli — è inutile farsi illusioni — la maggior parte sono restii a fare delle dichiarazioni ed avverrà che il possessore di titoli uscirà fuori solo quando si vedrà colpito dal 15 per cento che supera di gran lunga l'aliquota che deve.

Proporrei in questo caso, quando il reddito complessivo accertabile a carico di chi non ha dichiarato i suoi titoli rientra ancora nel limite di lire 16.500.000 che corrisponde alla aliquota più vicina al 15 per cento, che il fisco offra questa transazione: pur non avendo fatto la dichiarazione si è esentati dalla pena ma non si potrà godere del rimborso.

Credo che, nel conto, il Ministro delle finanze ne trarrà un guadagno; la cifra di lire 16.500.000 corrisponde alla quota del 14,50 per cento. Possiamo, quindi, anche rifarci alla tabella. E cosa, questa, che si potrebbe vedere in sede di coordinamento. Mi pare che l'onorevole Ministro abbia espresso il dubbio sulla opportunità di rendere completamente

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

esenti da penalità e ritengo che sarà disposto a considerare una forte riduzione delle penalità previste. Direi però che, o la pena è minima ed allora può anche convenire perché si salva il principio, o, se è insufficiente, cadrebbe l'utilità.

Vorrei che l'onorevole Ministro esprimesse il suo pensiero e dicesse se veramente ritiene che la proposta da me prospettata, semplifichi enormemente il lavoro degli uffici.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che la proposta di emendamento Trombetta attui, sicuramente, una semplificazione, ma ritengo anche che bisognerà modificarla perché non è possibile dire che chi non denuncia non è soggetto ad alcuna pena, altrimenti una buona massa di contribuenti penserà che, se non viene scoperta, non pagherà niente e se invece verrà scoperta la sua omissione pagherà soltanto il dovuto. Bisogna che una penalità venga prescritta.

TROMBETTA. Si può stabilire che le pene sono ridotte ad un decimo.

PRESIDENTE. Il comma aggiuntivo potrebbe essere così formulato:

« Le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo e il contribuente perde il diritto al rimborso di cui all'articolo 3 ».

Però, nel primo comma dell'articolo 20 si deve fare riferimento all'anno 1962 e precedenti perché vi è la prescrizione quadriennale.

TROMBETTA. Effettivamente si deve parlare dell'anno 1962 e precedenti fino ai limiti della prescrizione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Deve restare fissato il 1961.

PRESIDENTE. La legge entra in vigore nel 1963.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma la denuncia viene fatta per il 1962.

PRESIDENTE. Non si può porre la sanzione prima che sia stato commesso il reato.

L'articolo 20, nel testo del disegno di legge, non ha emendamenti. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura del comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Trombetta.

« Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile com-

plexivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 ».

Lo pongo in votazione

(E approvato).

L'articolo 20 rimane, pertanto, così formulato:

« Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni.

Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 ».

Do lettura dell'articolo 21.

« Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano convocate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Nel caso di acconti sugli utili erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa. ».

Occorre apportare un emendamento al primo comma: sostituire la parola « convocate » con la parola « tenute ». Si tratta evidentemente di un errore tipografico.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Approvo l'emendamento proposto dall'onorevole Presidente.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 21 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

«Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1° gennaio 1963.

Nel caso di acconti sugli utili erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società, gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22.

«Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo è destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione può essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.

L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, è autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unità di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato poi proposto il seguente articolo aggiuntivo:

«La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1963».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si riteneva che la presente legge venisse approvata entro il 15 dicembre 1962, ma si deve ora tener conto del fatto che dovrà tornare al Senato.

SCHIRATTI. La legge entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ormai il testo di questa legge è a tutti noto.

SCHIRATTI. Se al Senato il testo sarà, anche lievemente, modificato dovrà ritornare dinanzi alla nostra Commissione.

ALBERTINI. Sarà preoccupazione del Ministro di fare pubblicare la legge immediatamente. È nei suoi compiti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La dizione: «Dal giorno della pubblicazione» non è a mio avviso, non molta esatta.

SCHIRATTI. Propongo la seguente formulazione: «Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dalla data del...»:

PRESIDENTE. Propongo la seguente formulazione: «La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con effetto dal 1° gennaio 1963».

TROMBETTA. Non si può dare effetto retroattivo alla legge. Per mia parte approverei la formula, ma potrebbe darsi che il Senato non l'approvi ed il provvedimento ritornerebbe, quindi, dinanzi alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, se non vi sono obiezioni in merito, il seguente testo:

ART. 23.

«Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 1963».

(È approvato).

Resta ora da superare la questione lasciata in sospenso circa l'ultimo comma dell'articolo 1.

Il secondo punto di tale ultimo comma, secondo l'emendamento Zugno-Togni Giulio Bruno, doveva essere così formulato:

«2°) Sulle azioni delle società indicate nel primo comma del presente articolo quando le azioni stesse risultino di proprietà della Santa sede (originariamente era detto «Stati esteri»), della Banca internazionale per la ricostruzione e della Banca europea per gli investimenti».

GRILLI GIOVANNI. Poco fa sono corse delle voci secondo le quali il partito di maggioranza relativa avrebbe mantenuto questo emendamento e la sua riproposizione conva-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

lida queste voci. Non so se esse abbiano un fondamento.

ASSENNATO. Ascoltiamo il Ministro delle finanze.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro non ha presentato questo emendamento.

ALBERTINI. Il Ministro può dare, però, un giudizio nel merito?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se il Ministro deve esprimere un giudizio questo sarebbe improntato nel senso che l'emendamento riguarda un atto di giustizia ma, se la Commissione è contraria, il Ministro che non è autore dell'emendamento, deve dire che, in realtà, la formula corretta sarebbe quella di svolgere una trattativa internazionale su questo argomento introducendo la normazione in tutto il complesso di trattative, che debbono pur esser fatte, per la regolamentazione di alcuni rapporti fiscali. Ritieni, però, che l'emendamento sia giusto.

ASSENNATO. L'onorevole Ministro ha, però, dimenticato di accennare alla validità delle preoccupazioni derivanti dal fatto che, questo emendamento, formulato così, non darebbe più la possibilità al Governo di prendere quelle cautele e quelle misure che, in sede di trattative internazionali, sono necessarie. Questo convaliderebbe le preoccupazioni di evasioni fiscali e renderebbe impossibili, poi, quelle trattative di carattere internazionale su misure valide ad evitare le evasioni.

SCHIRATTI. Non vorrei che su questo emendamento si impostasse una discussione di questo genere e desidererei che questo emendamento fosse accolto, per ragioni di correttezza.

ASSENNATO. Non vi è questione di correttezza.

SCHIRATTI. Avrei preferito, proprio per ragioni di correttezza giuridica e di rispetto alla lettera ed allo spirito di accordi che il nostro Paese ha stipulato con altre potestà internazionali, che questo emendamento avesse accoglimento e resto di questa opinione. Comunque, mi permetterei di suggerire alla Commissione che, ove questa mia tesi principale non venisse accolta, restasse agli atti che lo stralcio eventuale di parte dell'emendamento non pregiudicasse in alcuna maniera, lasciasse ampia facoltà al Governo di poter intavolare e poi sottoporre, logicamente, agli organi parlamentari competenti un eventuale, specifico accordo in questa materia con la Santa Sede, accordo che verrà all'esame degli organi parlamentari

competenti non appena possibile e nelle forme consentite così che il Parlamento possa esprimere quella che è la sua opinione.

GRILLI GIOVANNI. Siamo di fronte ad una proposta emendativa di notevole importanza e mi ha stupito il fatto che si sia voluta farla passare come cosa di scarso rilievo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ne ho fatto partecipi i colleghi della Commissione e l'ho spiegata in tutti i termini possibili. Di tutto ci si può accusare, ma non di non aver detto come stiano realmente le cose!

GRILLI GIOVANNI. Il disegno di legge è stato già discusso dal Senato!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Le ricordo onorevole Giovanni Grilli che al Senato abbiamo la maggioranza assoluta: in quella sede avemmo potuto far approvare anche questa disposizione.

RAUCCI. E allora dite che questa di oggi non vi piace!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No, non si è portata là dove avremmo potuto farla approvare rapidamente, appunto per ragioni di lealtà; e sulla lealtà nel nostro comportamento non ci può essere mosso alcun rimprovero! Non si può accusare il Governo di slealtà!

ALBERTINI. Chiedo ai colleghi tutti di rimettere la discussione nell'alveo della reciproca comprensione.

PRESIDENTE. Una mozione d'ordine ed un cortese invito per l'onorevole Grilli...

GRILLI GIOVANNI. Mi è parso di comprendere che l'emendamento proposto vada oltre le clausole del Trattato con la Santa Sede, perché in nessuna parte di esso si fa riferimento ad esenzioni tributarie per beni mobili ed immobili. Si fa sì cenno, anche topograficamente, a beni della Santa Sede, ma in nessuna parte del Trattato si sottolinea l'esenzione di imposta oltre che per quei beni. Perché introdurre ora un elemento che nessuno ha ravvisato utile all'atto della stipulazione del Concordato nel 1929? È un emendamento, quello proposto, che non rientra nello spirito del Trattato fra lo Stato italiano e la Città del Vaticano. È possibile per la nostra Commissione accogliere una proposta che vada oltre e sia in contrasto con lo spirito del Trattato? D'accordo, la proprietà mobiliare è esentata: ma a quanto mi consta non c'è nessuna legge italiana che preveda tale esenzione. Le esenzioni sono già numerose e se mettiamo anche questa nel corpo della legge offriamo un'altra via di uscita alla evasione fiscale. Mi pare che si stia condu-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

«cendo, come nei vecchi tempi una lotta fra la borghesia delle città, i principi delle regioni italiane e gli ecclesiastici per l'esenzione dai tributi! È una lotta che oggi non ha assoluta ragione di essere!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Le faccio osservare, onorevole Grilli, che se in questo provvedimento oggi al nostro esame, vi sono dei « bistrattati », questi sono proprio gli enti ecclesiastici!

GRILLI GIOVANNI. Le esigenze economiche della Chiesa vanno tutelate e su questo siamo tutti d'accordo; non per questo però bisogna dimenticare quelle che sono le « nostre » esigenze.

ALBERTINI. Convengano, onorevoli colleghi, che bisogna sdrammatizzare la situazione che si è creata in seno alla nostra Commissione e, a mio avviso, il migliore contributo l'ha fornito l'onorevole Schiratti, con la sua serena impostazione del problema. Mi permetto, pertanto, di suggerire un breve rinvio della questione ad altra occasione, anche per il rispetto che si deve all'altro ramo del Parlamento. Ritengo che, con un accordo paritetico, si potrà, con reciproca soddisfazione, risolvere la questione. Con questo voto, invito i proponenti l'emendamento a ritirarlo.

SCHIRATTI. Se l'emendamento viene mantenuto ne chiedo la votazione; se ritirato, in seconda analisi, accetto l'invito dell'onorevole Albertini.

TERRAGNI. Sono pronto a considerare qualsiasi situazione purché ci si consenta di procedere nel nostro lavoro.

Da parte di taluni si è voluta portare sul piano della polemica politica una situazione che non lo richiedeva. Si è sostenuto che, interessando la questione non solo la Santa Sede ma anche altri Stati europei, sarebbe stato doveroso da parte del Governo prendere contatti in tal senso. Qualora il problema non possa avere altre soluzioni accetto anche quella proposta.

ALBERTINI. Ma, in linea di massima, siamo già tutti d'accordo!

PRESIDENTE. Mi pare che l'accordo non richieda l'assentimento di tutta la Commissione.

TOGNI GIULIO BRUNO. Preghiamo unanimemente il Governo di svolgere un'azione in sede opportuna.

PRESIDENTE. Il punto 2° dell'emendamento Zugno-Togni Giulio Bruno viene ritirato?

TOGNI GIULIO BRUNO. Ritiro il punto secondo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Zugno-Togni Giulio Bruno nel quale, essendo stato ritirato il punto 2°, il punto 3° diventa punto 2° per cui, l'ultimo comma dell'articolo 1, nel complesso, risulta così formulato:

« Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti:

1°) dalle banche popolari cooperative e delle società cooperative aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività;

2°) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato, che pongo in votazione nel suo complesso:

« Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo pro-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

duca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che né il possessore stesso né altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Nella richiesta del certificato, di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta. L'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette deve trasmettere semestralmente alle società emittenti un elenco dei soggetti per i quali sono stati emessi i certificati, con l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi si riferiscono.

La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tassa di bollo.

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, se l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le lire 200 o, se superiore, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 40 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti:

1) dalle Banche popolari cooperative e dalle società cooperative aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività;

2) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

(È approvato).

Do lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Trombetta e che, a mio avviso, riassume le dichiarazioni fatte dall'onorevole Togni Giulio Bruno:

« La VI Commissione finanze e tesoro, raccomanda al Governo di considerare l'opportunità che le disposizioni di cui alla legge

che istituisce una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società sulla cedolare, in corso di discussione, non vengano applicate ai titoli posseduti da Stati esteri, dalla Banca internazionale della ricostruzione e dalla Banca europea degli investimenti, se non nel quadro di particolari appositi accordi internazionali ».

TROMBETTA. Rinuncio ad illustrarlo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Considererei, prima delle dichiarazioni di voto, sottoporre all'attenzione della Commissione quanto segue: riterrei fosse il caso di togliere dal titolo della legge la parola « d'acconto » in quanto non tutte le ritenute previste nel presente provvedimento sono di acconto. Infatti, per le società estere e per gli enti morali è stato deliberato che la ritenuta venga fatta a titolo di imposta e, sia pure sotto altra forma, anche per alcuni titoli.

È chiaro che la ritenuta è, in linea di massima, di acconto, ma non sempre.

ALBERTINI. La parte principale della legge riguarda la ritenuta d'acconto; contiene però anche disposizioni particolari che si applicano a casi specifici, è, quindi, mia opinione che il titolo debba rimanere invariato.

TROMBETTA. Potrebbe essere adottata la dizione: « d'acconto e di imposta » altrimenti verrebbe ad essere nascosta, attraverso il titolo, quella che è una duplice sostanza, del provvedimento.

ALBERTINI. Proporrei di lasciare invariato il titolo. Questo in base alle considerazioni da me precedentemente espresse.

PRESIDENTE. Le ritenute sono imposte e quando sono imposte non sono ritenute. Dovrebbe dal titolo risultare l'alternativa; di conseguenza proporrei la dizione: « ritenuta d'acconto o di imposta ».

Il titolo risulterebbe quindi così emendato: « Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

RAUCCI. Per dichiarazione di voto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo darà voto favorevole al disegno di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

legge che istituisce l'imposta cedolare d'acconto. Il nostro voto favorevole vuole sottolineare gli aspetti positivi che, certamente, non mancano nella legge così come essa si presenta oggi alla nostra approvazione. Tra gli aspetti positivi che meritano di essere sottolineati vi è senza dubbio il fatto che il disegno di legge è, essenzialmente, rivolto a ridurre la sfera di evasione dei grandi percettori di redditi azionari.

A nostro avviso — e noi lo abbiamo ampiamente dimostrato nel corso del dibattito — la legge che ci apprestiamo ad approvare riduce soltanto, e non elimina, la sfera delle evasioni perché offre la possibilità, specialmente ai grandi uomini di affari, i più esperti del mercato finanziario, di sfuggire all'imposta attraverso una serie di espedienti, favoriti dalle norme stabilite nella legge. L'azione del nostro Gruppo, purtroppo infruttuosa, è stata rivolta, essenzialmente, a modificare questa norma onde consentire che la legge raggiungesse nel migliore dei modi, il suo obiettivo fondamentale, quello cioè di chiudere tutte le maglie attraverso le quali la ricchezza mobiliare riesce a sfuggire ad un rigoroso accertamento del fisco.

Noi non neghiamo, signor Presidente, che, con questa legge, un passo in avanti in questa direzione si è fatto (e di qui deriva il nostro voto favorevole) specialmente con l'istituzione della nominatività delle cedole e con l'istituzione del versamento dell'acconto all'atto del pagamento degli utili. Ma non possiamo tacere che l'abolizione del quarto e del quinto comma dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956 senza una adeguata sostituzione della norma relativa rappresenti un grave passo indietro, una pesante contropartita (come ebbe a dichiarare anche l'onorevole Aurelio Curti) alla istituzione dell'imposta di acconto.

Signor Presidente, la legge, già migliorata per l'intervento della nostra parte nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento, ritorna oggi al Senato con alcune modifiche positive, frutto essenzialmente della nostra azione fra cui quella che riguarda il trattamento delle cooperative.

Il nostro Gruppo, nel riconfermare il voto positivo per i motivi dianzi accennati, si riserva di predisporre un apposito progetto di legge che riempia i vuoti contenuti nella legge in esame e consenta finalmente al nostro sistema tributario di fare un passo in avanti in direzione di una giusta, democratica e moderna distribuzione dell'onere tributario.

ALBERTINI. Il Gruppo socialista darà voto favorevole senza rinunciare all'osserva-

zione che il provvedimento oggi al nostro esame presenta alcune lacune, che, del resto lo stesso onorevole Ministro delle finanze, ha riconosciute, nell'altra ed in questa sede del Parlamento e che dovranno essere colmate con l'esperienza che ci deriverà dall'applicazione del presente provvedimento. Devo rilevare che il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta un fatto positivo; raccomandiamo al Governo che si continui su questa strada perché in un sistema moderno, in una economia moderna ed in progresso continuo come la nostra, inevitabilmente, anche lo strumento fiscale deve essere uniformato. Sui punti di contrasto, mi auguro che la materia sarà oggetto di un nuovo esame al fine di trovare positive soluzioni.

BIMA. Una brevissima dichiarazione di voto, per riaffermare che il nostro Gruppo, che rappresenta la maggioranza in questa Commissione, e che ha contribuito anche a migliorare il provvedimento oggi in esame, esprimerà voto favorevole. Siamo convinti — ed in ciò ci associamo a quanto detto da altre parti — che la via seguita con questo disegno di legge sia senz'altro la più difficile, ma è senz'altro la strada che ci pone in condizione di poter applicare veramente quella che è la nostra Costituzione, la quale, appunto, prescrive che l'imposizione fiscale segua il principio della progressività. È vero che il provvedimento odierno, così come è attualmente articolato, può prestare il fianco a molti rilievi. A noi piace sottolineare i punti positivi ed il principio riformatore della legge merita veramente di avere favorevole consenso; mi auguro che, in seguito, sia ulteriormente perfezionato, sì da diventare efficiente sotto tutti i punti di vista.

Non vorrei chiudere questo mio breve intervento senza aver rivolto un particolare indirizzo al Ministro Trabucchi, per la stima e la simpatia che egli ha saputo acquistarsi presso la nostra Commissione. Mai la nostra Commissione ha avuto un Ministro così assiduo nel partecipare ai suoi lavori; e ciò ha dato anche tono e prestigio alle nostre discussioni.

Nel rendere omaggio al Ministro Trabucchi, colgo l'occasione per invitarlo a voler continuare in questa sua opera di assistenza e di collaborazione alla nostra Commissione, anche durante il lavoro di perfezionamento della legge.

ALBERTINI. Ci associamo ed estendiamo il nostro ringraziamento, oltre che al Ministro Trabucchi, anche al Presidente della nostra Commissione.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1962

TROMBETTA. Spiego perché il nostro Gruppo non darà voto favorevole all'approvazione del provvedimento oggi in esame; le ragioni si sintetizzano praticamente in quanto segue: non riteniamo che il provvedimento oggi discusso, sia veramente tale da poter perseguire positivamente le evasioni fiscali. La realtà dura e cruda è un'altra: chi dovrebbe pagare più del 15 per cento, sceglie la via della tangente.

ALBERTINI. E perché l'onorevole Trombetta non ha votato il nostro emendamento?

TROMBETTA. Non sono stato io a proporlo. Il secondo punto è che noi giudichiamo questa legge estremamente macchinosa e quindi estremamente costosa per il contribuente per le società e per il fisco stesso. Il terzo punto è, che, a nostro avviso, questo provvedimento è estremamente ingiusto, proprio nei confronti dei contribuenti medi e piccoli, nei confronti dei quali si applica più che decisamente il sistema della progressività.

Queste sono le ragioni per le quali voteremo contro il provvedimento in esame, mentre mi piace associarmi al collega Bima per quanto egli ha detto nei riguardi del Ministro ed anche nei riguardi del Presidente ringraziandolo fra l'altro della ospitalità che egli ha voluto darmi in questa discussione presso la Commissione che egli presiede.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio per le parole gentili avute nei miei riguardi e per la collaborazione che da parte di tutta la Commissione è stata data.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari »
(Approvato dal Senato) (4233):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Amadei Giuseppe, Angelino Paolo, Anzilotti, Armaroli, Assennato, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Grilli Giovanni, Longoni, Mazzoni, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Pezzino, Radi, Raffaelli, Raucaci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Trombetta, Turnaturi, Valsecchi e Venturini.

Sono in congedo:

Bersani e Martinelli.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI